

## Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che il **18 marzo 2013** (poiché il 16 cade di sabato) scade il termine per effettuare il **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. **L'adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. L'ammontare della tassa**, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a: *i) € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2013 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; ii) € 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2013 supera € 516.456,90.*

## Premessa

La **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le **società di capitali** e deve essere versata **entro il 18 marzo 2013 ( poiché il 16 cade di sabato)**, termine che si raccorda con la scadenza per il pagamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente, nella fattispecie per l'anno 2012.

**Tassa annuale di  
concessione governativa**



**Entro il  
18.03.2013**

## Soggetti interessati

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a:

- **enti commerciali** di cui all'art. 73 ( ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

## Soggetti esonerati

**Sono**, invece, **esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

## Tabella: ambito soggettivo di applicazione della Tassa

### Soggetti tenuti al versamento

Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:

- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società consortili a responsabilità limitata;
- i consorzi tra enti territoriali;
- le aziende speciali.

Ai fini dell'adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono **tenute** anche:

- ✓ le **società in liquidazione ordinaria**;
- ✓ le **società sottoposte a procedure concorsuali** (escluse solamente le società fallite); sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.

### Soggetti esonerati

**Non sono tenute**, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- le **imprese individuali**;
- i **consorzi tra imprese**;
- le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
- gli **enti non economici**;
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);

- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

### OSSERVA

La **società** che **dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce** la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate è **esonerata dall'effettuare un altro versamento**; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

### Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E' deducibile ai fini Ires, e Irap.

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2013** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 16 marzo 2012** valgono i seguenti parametri:

IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE (alla data del 01.01.2013)	MISURA DELLA TASSA DA PAGARE
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2013**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2013 (ossia prima del 18.03.2013), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2013**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2013.

## ESEMPIO

La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2013, un capitale sociale pari a € 300.000. Il 15.02.2013 viene deliberato un aumento del capitale sociale a € 700.000.

Entro il 18.03.2012, la società deve versare la tassa dovuta per il 2013 comunque nella misura di € 309,87, mentre nel 2013 dovrà versare una tassa pari a € 516,46.

## Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
La tassa annuale deve essere corrisposta:	La tassa annuale deve essere versata:
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ <b>prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività</b> (Modello AA7/9);</li><li>▲ <b>mediante bollettino di c/c postale n. 6007</b>, intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▲ entro il <b>16 marzo 2013</b>;</li><li>▲ in <b>via telematica con il Mod. F24</b>, indicando nella Sezione "Erario" il <b>codice tributo 7085</b> - Tassa annuale vidimazione libri sociali</li></ul>

